

DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA DEL 29 SETTEMBRE 2020

CHE STABILISCE LE NORME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI
IMPIEGO PER I PROCURATORI EUROPEI DELEGATI,
MODIFICATA DALLA DECISIONE 017, DEL 24 MARZO 2021,
DEL COLLEGIO DELL'EPPO ⁽¹⁾

Il collegio della Procura europea (EPPO),

visto il regolamento (EU) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (di seguito denominato "il regolamento EPPO")², e in particolare l'articolo 114, lettera c),

vista la proposta del procuratore capo europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I procuratori europei delegati rappresentano il livello decentrato dell'EPPO presso gli Stati membri e, dal momento della nomina a procuratore europeo delegato fino alla rimozione dall'incarico, sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati.
- (2) Ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, i procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali conformemente agli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito "RAA")³. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 124 del RAA, ai procuratori europei delegati si applicano per analogia gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, l'articolo 16, primo comma, gli articoli 17, 17 bis, 19, 22, 22 bis e 22 ter, l'articolo 23 e l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relativi ai doveri e diritti del funzionario, nonché gli articoli 90 e 91 dello statuto, relativi ai mezzi di ricorso.

1 Il testo consolidato della decisione 001/2020 del collegio è redatto a titolo puramente informativo, per agevolare la lettura delle norme relative alle condizioni di impiego per i procuratori europei delegati. I considerando della decisione 017/2021 non figurano nel testo della versione consolidata.

2 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

3 Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEE), del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

(3) L'articolo 114, lettera c), del regolamento EPPO stabilisce che il collegio adotti le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse,

ha adottato le seguenti norme:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

L'articolo 124 del RAA definisce le disposizioni dello statuto che si applicano per analogia ai procuratori europei delegati. Al fine di integrare le norme previste dal RAA, le presenti norme stabiliscono le condizioni di impiego, i diritti e i doveri supplementari per i procuratori europei delegati dell'EPPO.

Articolo 2

Rinnovo dei contratti per il mandato

Fatto salvo l'articolo 24, i contratti dei consiglieri speciali previsti dall'articolo 123 del RAA, in virtù dei quali i procuratori europei delegati sono formalmente assunti, sono automaticamente rinnovati, se necessario, per consentire loro di portare a termine il mandato previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO.

Articolo 3

Lingue

I procuratori europei delegati sono assunti a condizione che abbiano una conoscenza soddisfacente della lingua di lavoro per le attività operative e amministrative dell'EPPO, adottata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento EPPO.

Capo II

DIRITTI E DOVERI

Articolo 4

Attività esterne

1. Per analogia con l'articolo 12 ter dello statuto, un procuratore europeo delegato che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'EPPO, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione al

procuratore capo europeo. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'EPPO.

2. Per analogia con l'articolo 16, secondo comma, dello statuto, un procuratore europeo delegato che intenda esercitare un'attività professionale diversa dalla sua funzione di procuratore nazionale o nell'ambito della magistratura nazionale nei due anni successivi al termine del mandato come procuratore europeo delegato, ne informa il procuratore capo europeo. Se la relativa attività ha un legame con le indagini svolte dal procuratore europeo delegato nel corso del suo servizio presso l'EPPO e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'EPPO, il collegio può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. Il collegio notifica la propria decisione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

Articolo 5

Prevenzione dei conflitti di interessi

1. Entro due mesi dall'entrata in servizio, il procuratore europeo delegato presenta una dichiarazione di interessi contenente:
 - a. le precedenti attività professionali degli ultimi cinque anni;
 - b. qualsiasi attività di volontariato che possa dar luogo a un conflitto di interessi;
 - c. l'attività professionale del coniuge, del partner civile o del convivente.
2. In caso di modifica sostanziale dei suoi interessi, il procuratore europeo delegato presenta una dichiarazione complementare entro tre mesi.
3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse al procuratore capo europeo e conservate in modo sicuro. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha accesso in qualsiasi momento alle dichiarazioni dei rispettivi procuratori europei delegati. Le dichiarazioni possono essere comunicate al collegio su richiesta del medesimo.
4. In caso di potenziale conflitto di interessi, il collegio si adopera per applicare misure adeguate e proporzionate.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni nei procedimenti giudiziari

In virtù dell'articolo 124 del RAA, l'articolo 19 dello statuto si applica per analogia ai procuratori europei delegati. L'articolo 19 dello statuto tuttavia non si applica alla divulgazione nei procedimenti giudiziari da parte dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 7

Diritto all'assistenza

1. Per analogia con l'articolo 24 dello statuto, l'EPPO assiste il procuratore europeo delegato, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui egli o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
2. L'EPPO risarcisce solidalmente il procuratore europeo delegato dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.

Capo III

CONDIZIONI DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 8

Regime relativo all'orario di lavoro

1. Per analogia con l'articolo 55, paragrafo 1, dello statuto, i procuratori europei delegati sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'EPPO.
2. L'orario generale di lavoro è determinato sulla base del regime applicabile ai procuratori nazionali nello Stato membro partecipante del relativo procuratore europeo delegato.
3. Per le ore di lavoro straordinario e la reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, secondo le necessità del servizio, i procuratori europei delegati hanno diritto a un'indennità di servizio fissata a una tariffa forfettaria di 400 EUR al mese.

Articolo 9

Ferie annuali e festività

1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di ferie annuali sono quelli disciplinati dalle norme e dai regolamenti nazionali applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri.
2. I procuratori europei delegati beneficiano delle norme nazionali in materia di festività pubbliche applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri.
3. Tenuto conto delle esigenze di continuità del servizio, le richieste di ferie sono approvate dal procuratore capo europeo, che può delegare questo compito al procuratore europeo incaricato della supervisione.

Articolo 10

Congedo di malattia

1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di congedo di malattia sono quelli stabiliti dalle norme nazionali.
2. Mentre il procuratore europeo delegato è in congedo per malattia, l'EPPO corrisponde i diritti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle stesse condizioni previste dalla normativa nazionale, a meno che tali diritti non siano coperti dal regime nazionale di assicurazione malattia.

Articolo 11

Congedo di maternità, di paternità e parentale

1. I procuratori europei delegati beneficiano delle norme nazionali in materia di congedo di maternità, di paternità e parentale.
2. Mentre il procuratore europeo delegato è in congedo di maternità, di paternità o parentale, l'EPPO corrisponde i diritti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle stesse condizioni previste dalla normativa nazionale, a meno che tali diritti non siano coperti dal regime nazionale di previdenza sociale.

Capo IV CARRIERA E PRESTAZIONI

Articolo 12

Avanzamento di carriera e passaggio di livello

1. La carriera del procuratore europeo delegato avanza su una scala di 8 livelli.
2. Ogni tre anni il procuratore europeo delegato passa al livello successivo, a meno che il collegio non abbia ritenuto le sue prestazioni non soddisfacenti in almeno due dei tre esercizi di valutazione precedenti.
3. Il procuratore europeo delegato è di norma assunto al livello 1. Nel caso in cui il procuratore europeo delegato abbia una precedente esperienza lavorativa pertinente, egli beneficia di un livello supplementare per ogni periodo di cinque anni di esperienza lavorativa pertinente. Tale classificazione al momento dell'entrata in servizio non supera il livello 3.

Articolo 13

Valutazione

1. Le prestazioni professionali di ogni procuratore europeo delegato sono oggetto di un rapporto di valutazione ogni due anni e, rispettivamente, alla scadenza del contratto. Tale rapporto indica se le prestazioni sono soddisfacenti o meno. Il rapporto può essere trasmesso alle autorità nazionali per la valutazione interna relativa alle valutazioni nazionali, su loro richiesta.
2. Il rapporto di cui al paragrafo 1 è adottato da un comitato di valutazione nominato dal collegio su proposta del procuratore capo europeo.
3. La procedura per la valutazione di cui al paragrafo 1 è stabilita con una decisione separata del collegio.

Capo V RETRIBUZIONI

Articolo 14

Retribuzioni

1. Per la loro attività, i procuratori europei delegati hanno diritto a:
 - a) una retribuzione mensile di base, per ogni livello, fissata come segue:

LIVELLI							
1	2	3	4	5	6	7	8
	(+ 6 %)	(+6 %)	(+ 6 %)	(+ 6 %)	(+ 6 %)	(+ 6 %)	(+ 6 %)
5.697,61	6.039,47	6.401,84	6.785,95	7.193,11	7.624,70	8.082,18	8.567,11

- b) l'indennità di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - c) ove applicabile, il supplemento di cui all'articolo 16, stabilito al momento dell'assunzione.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), quale successivamente modificato.

Articolo 15

Coefficiente correttore e attualizzazione annuale

Si applicano per analogia gli articoli 64 e 65 dello statuto.

Articolo 16

Supplemento

1. Nel caso in cui la retribuzione netta totale di un procuratore europeo delegato sia inferiore a quella che sarebbe stata se il procuratore fosse rimasto solo un procuratore nazionale, egli può chiedere al direttore amministrativo, presentando i documenti giustificativi appropriati, di ricevere un importo supplementare che garantisca che la retribuzione netta totale sia pari alla retribuzione netta nazionale.
2. Ai fini del paragrafo 1, la retribuzione complessiva corrisposta dall'EPPO è costituita dagli importi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Conformemente all'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, il supplemento non riguarda i contributi al regime nazionale di previdenza sociale, pensionistico e assicurativo.

Articolo 17

Ripetizione dell'indebito

1. Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.
2. La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile quando l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

Capo VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 18

Procedimenti e sanzioni disciplinari

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi professionali cui il procuratore europeo delegato è soggetto ai sensi del regolamento EPPO, dell'articolo 124 del RAA e delle presenti norme, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del procuratore capo europeo, quest'ultimo può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificarne l'esistenza.
3. Le condotte illecite suscettibili di dar luogo a un'azione disciplinare e il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati sono stabiliti in una decisione separata (di seguito "la decisione sul procedimento disciplinare") che il collegio adotta su proposta del procuratore capo europeo.
4. Tali disposizioni non pregiudicano l'indipendenza dei procuratori europei delegati, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento EPPO.

Articolo 19

Composizione della commissione di disciplina

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IX dello statuto, la procedura applicabile alla commissione di disciplina e la sua composizione sono stabilite nella decisione sul procedimento disciplinare.

Articolo 20

Sospensione

1. Per la decisione di sospensione di un procuratore europeo delegato si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 23 e 24 dell'allegato IX dello statuto.
2. La decisione di sospendere un procuratore europeo delegato è presa dal collegio su proposta della commissione di disciplina quando vi siano seri motivi per ritenere che l'infrazione disciplinare possa portare alla misura disciplinare della rimozione.

Articolo 21

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari applicabili ai procuratori europei delegati sono determinati nella decisione sul procedimento disciplinare.
2. In deroga all'articolo 11 dell'allegato IX dello statuto, qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti di un procuratore europeo delegato è adottato dal collegio solo su proposta della commissione di disciplina e conformemente alla decisione sul procedimento disciplinare.

Capo VII

NORME SPECIALI

Articolo 22

Procuratori europei delegati che espletano funzioni di procuratori nazionali

1. Un procuratore europeo delegato può continuare a espletare le funzioni di procuratore nazionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, a condizione che ciò sia consentito dall'accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO, tra il procuratore capo europeo e l'autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato in questione.
2. Quando un procuratore europeo delegato di uno Stato membro espleta anche funzioni di procuratore nazionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, l'EPPO corrisponde la retribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e lo Stato membro rimborsa l'EPPO per il lavoro effettivo svolto in qualità di procuratore nazionale.

Articolo 23

Condizioni particolari

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, un procuratore europeo delegato che continui ad espletare le funzioni di procuratore nazionale informa il procuratore europeo incaricato della supervisione di qualsiasi situazione che gli impedisca di adempiere ai suoi doveri in qualità di procuratore europeo delegato, compreso qualsiasi conflitto di interessi che possa sorgere.
2. L'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento si applica pienamente ai procuratori europei delegati che continuano ad espletare le funzioni di procuratori nazionali.
3. I criteri per determinare in ogni singolo caso la valutazione del lavoro effettivo svolto mensilmente dal procuratore europeo delegato per conto dell'EPPO e quello per conto delle autorità nazionali, nonché le modalità precise del rimborso da parte dello Stato membro dell'EPPO, sono determinati da un accordo di lavoro tra l'EPPO e l'autorità competente del rispettivo Stato membro.

Articolo 23 bis ⁴

Eccezione

⁴ Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 1, parte I, della decisione 017/2021 del collegio, che è entrata in vigore il 24 marzo 2021.

1. In via eccezionale, un procuratore europeo delegato può essere autorizzato a espletare esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, per un periodo [di almeno un mese e non superiore a [2] anni,] da definirsi nell'accordo citato nell'articolo 22, paragrafo 1.
2. Il contratto del procuratore europeo delegato che espleta esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale include un riferimento a tale accordo e specifica la durata prevista/massima.
3. Qualora un procuratore europeo delegato espleti esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, continua a essere retribuito dall'autorità nazionale competente in qualità di procuratore nazionale e conformemente alle norme nazionali vigenti.
4. Nel periodo in cui un procuratore europeo delegato espleta esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, in conformità del paragrafo 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, agli articoli da 12 a 17, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano.
5. In qualsiasi momento, qualora l'accordo citato all'articolo 22, paragrafo 1, sia modificato in relazione ai procuratori europei delegati assunti a norma del paragrafo 1, detti procuratori europei delegati sono assunti rispettivamente in conformità delle norme generali di cui alla presente decisione o ai sensi degli articoli 22 e 23. Il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è calcolato dal giorno in cui il contratto del procuratore europeo delegato è modificato in tal senso.

Capo VIII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 24

Risoluzione del contratto

1. Se il procuratore europeo delegato prevede una risoluzione anticipata, il termine di preavviso è di tre mesi. Il collegio può abbreviare il periodo di preavviso. L'EPPO informa immediatamente lo Stato membro interessato per garantire la tempestiva sostituzione del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento EPPO.
2. Il contratto può essere risolto dall'EPPO senza preavviso se il procuratore europeo delegato non è in grado di riprendere le sue funzioni al termine di un periodo di sei mesi dall'inizio del congedo per malattia ai sensi dell'articolo 10. La risoluzione è comunicata immediatamente al procuratore europeo delegato e all'autorità competente dello Stato membro interessato.
3. Il contratto può essere risolto senza preavviso dopo l'espletamento della procedura disciplinare.

4. Il contratto è risolto dall'EPPO senza preavviso se il collegio, su proposta motivata del procuratore capo europeo, constata che il procuratore europeo delegato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO o non è più in grado di espletare le sue funzioni per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 3.

Capo IX⁵ DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore alla data della loro adozione da parte del collegio della Procura europea (EPPO).

Fatto a Lussemburgo, il 29 settembre 2020

Per il collegio,

Laura Codruța KÖVESI
Procuratrice capo europea

(5) Tale denominazione è stata inserita dall'articolo 1, parte II, della decisione 017/2021 del Collegio, entrata in vigore il 24 marzo 2021.